

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3802

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MILANESE, GIOACCHINO ALFANO, CALIGIURI, FALLICA,
PERLINI, PERROTTA, SANTORI, SAVO**

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno

Presentata il 19 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta mediante una serie di provvedimenti legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici generali del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.

Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu però mai convertito in legge.

Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in

Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Se si procedesse a un confronto con gli altri Paesi europei risulterebbe evidente la disparità sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.

Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha incentivato e sviluppato centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibrio territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto

ai centri turistici più congestionati. Sarebbe, anzi, auspicabile l'approvazione rapida di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.

È superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata, specialmente in Campania, quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e

pertanto comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

L'apertura di una casa da gioco a Salerno aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto il profilo turistico e occupazionale offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore alberghiero e in quello delle opere pubbliche e divenendo un volano per lo sviluppo della costiera amalfitana e della zona cilentana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Campania può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Salerno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla regione Campania su richiesta del sindaco del comune di Salerno, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.

3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del comune di Salerno indica la struttura da adibire all'esercizio della casa da gioco.

ART. 2.

1. La regione Campania, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di anni diciotto e per i militari;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

- a) il 50 per cento al soggetto gestore;
- b) il 10 per cento alla regione Campania;
- c) il 25 per cento alla provincia di Salerno;
- d) il 15 per cento al comune di Salerno.

2. Il soggetto gestore provvede a tutte le spese e agli oneri relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione nel relativo capitolato; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e del personale addetto.

3. Il soggetto gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

4. Il soggetto gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla convenzione. I soggetti preposti ai controlli di cui al precedente periodo non possono in alcun caso interferire con scelte operative

di natura strettamente tecnica, ma si limitano a riferire ai propri superiori.

ART. 4.

1. La regione Campania, la provincia di Salerno e il comune di Salerno destinano i proventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, alla promozione di attività connesse allo sviluppo turistico nel territorio della provincia di Salerno.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di Salerno o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse di concessione governativa.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043150